STATUTO

Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente Statuto si intendono:
   a) per "Ministro" e "Ministero", rispettivamente, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
   b) per "istituzioni", le Accademie di Belle Arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
   c) per "Accademia", l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro;
   d) per "Organo di gestione", il Consiglio di amministrazione dell'Accademia.
   e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
   f) per "legge di riforma", la legge 21 dicembre 1999, n. 508
   g) per "regolamento", il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Articolo2
Natura e fini

1. L'Accademia di Belle Arti di Catanzaro è una istituzione pubblica dotata di personalità giuridica che, in conformità alla Costituzione e in attuazione delle leggi vigenti, gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.
2. L'Accademia afferma il proprio carattere pluralistico e indipendente da ogni condizionamento ideologico, politico, economico e religioso.
3. L'Accademia promuove e sviluppa il sapere e il saper-fare artistico, la sua libera elaborazione e trasmissione, in attuazione della libertà di insegnamento e di ricerca garantite dalla Costituzione.
4. L'Accademia si configura, ai sensi della legge di riforma, come Istituto di Alta Formazione e specializzazione Artistica, svolgendo attività di formazione, di ricerca e di produzione.
5. L'Accademia provvede alla tutela del proprio patrimonio artistico, librario e museale promuovendone la valorizzazione, lo sviluppo e l'utilizzo secondo specifica regolamentazione, e favorisce la nascita di Istituzioni aventi come fine la promozione, conservazione e diffusione delle arti contemporanee.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO
Viale Tommaso Campanella, 182 - 88100 Catanzaro / Italy

6. L'Accademia, per il raggiungimento dei propri fini, opera con il concorso e la partecipazione responsabile dei docenti, degli studenti, del personale amministrativo, ausiliario e tecnico, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona.
7. L'Accademia, attraverso lo svolgimento delle sue attività istituzionali, contribuisce allo sviluppo artistico, civile, culturale, sociale, economico e produttivo del territorio, del Paese e della comunità europea e internazionale.

Articolo 3
Principi istituzionali

1. Nello svolgimento delle sue attività istituzionali l'Accademia:
   a) garantisce la libertà di insegnamento, di ricerca e di produzione artistica e culturale dei singoli docenti;
   b) adotta, nel rifiuto di ogni discriminazione, tutti i provvedimenti necessari per garantire la pari opportunità nell'ambito dei luoghi di lavoro ed in quello della formazione;
   c) promuove azioni idonee a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di studio e di lavoro, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, anche istituendo idoneo servizio;
   d) ispira la propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicura la pubblicità di tutti gli atti conseguenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
   e) valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture;
   f) opera secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del principio della programmazione;
   g) promuove e attiva forme di collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private.

Articolo 4
Principi comuni di comportamento

1. Il personale docente, amministrativo e ausiliario e gli studenti dell'Accademia riconoscono come comuni i seguenti principi e criteri di comportamento:
   a) osservanza del presente statuto e impegno personale ad operare per la sua attuazione;
   b) scrupoloso adempimento dei doveri accademici e collaborazione in materia di organizzazione delle attività didattiche e amministrative;
   c) concorso alla più efficiente utilizzazione delle risorse disponibili dall'Accademia e alla più efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima;

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO
Viale Tommaso Campanella, 182 - 88100 Catanzaro / Italy

d) rispetto reciproco tra i docenti, studenti, personale tecnico amministrativo e coadiutore, come richiesto dalla comune appartenenza alla Istituzione accademica e alla funzione che essa svolge nella società;

e) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Accademia alle attività istituzionali, preservandone la funzionalità e il decoro.

Articolo 5
Personale

1. L'Accademia garantisce pari opportunità nei meccanismi di reclutamento e di carriera del personale docente, tecnico amministrativo e coadiutore.
2. L'Accademia garantisce l'osservanza della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.
3. Tutti i soggetti operanti nell'Accademia devono assicurare l'impegno adeguato per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali.

Articolo 6
Attività istituzionali di formazione

1. L'Accademia è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico svolge correlata attività di produzione, finalizzata alla realizzazione di: eventi espositivi, produzioni teatrali, cinematografiche, audiovisive, grafiche, editoriali e di recupero ambientale, presso l'Istituzione stessa o in luoghi appositamente adibiti, presso Istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere, e a tal fine l'Accademia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali. Inoltre istituisce ed attiva corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, con eventuali prove d'accesso, e attiva corsi di master o di perfezionamento e di specializzazione.

Articolo 7
Altre attività formative

1. In conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge n° 508/1999 e nel rispetto delle modalità e dei criteri ivi contenuti, l'Accademia può svolgere attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento artistiche, culturali, tecniche e professionali nonché consulenza e ricerca a favore di soggetti pubblici e privati, anche dotandosi di apposite risorse, strutture e personale. In particolare:

a) può istituire e attivare corsi di formazione per discipline artistiche di tutti gli ordini di scuola, corsi di aggiornamento e di formazione in servizio per i docenti della scuola primaria e secondaria;
b) può istituire corsi di orientamento per la scelta della professione;
c) può attivare corsi di formazione permanente per gli adulti.

2. Per le iniziative previste nel presente articolo, l'Accademia può stipulare convenzioni e contratti con gli enti e le istituzioni interessati nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/1999.
3. I proventi derivanti da contratti e convenzioni per conto terzi sono ripartiti da apposito regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, che dovrà riservarne una quota a copertura delle spese di carattere generale delle strutture interessate ed una quota al finanziamento delle iniziative di ricerca.

Articolo 8
Collaborazioni e attività coordinate

1. L'Accademia può:
   a) attivare forme di collaborazione con associazioni e cooperative studentesche per supportare i propri servizi;
   b) favorire le attività sociali, culturali, sportive e ricreative del proprio personale e degli studenti, attraverso servizi adeguati ed eventuali contribuzioni;
   c) promuovere e organizzare attività culturali e formative per terzi, anche mediante convenzioni ovvero promozione di consorzi con soggetti pubblici e privati.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO
Viale Tommaso Campanella, 182 - 88100 Catanzaro / Italy

Articolo 9
Principi organizzativi e amministrativi

1. L'Accademia è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e compatibile con la salvaguardia del proprio prestigio, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, anche di diritto privato, compatibilmente con la legislazione vigente e senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitale, sia in Italia, sia all'estero. Eventuali dividendi o utili spettanti all'Accademia vanno destinati a finalità istituzionali.
2. Nell'esercizio della propria capacità giuridica e con le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, l'Accademia può in particolare:
   a) accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;
   b) utilizzare i propri marchi in proprio o concederne a terzi la licenza d'uso, a titolo gratuito o oneroso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro dell'Accademia.
3. I relativi eventuali proventi saranno disciplinati nell'atto convenzionale ovvero nel contratto.
4. Gli atti negoziali previsti nei commi precedenti sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, secondo la disciplina dettata dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Articolo 10
Accesso all'Accademia e titoli di studio rilasciati

1. Si accede all'Accademia con il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado.
2. L'Accademia si riserva la facoltà di disciplinare l'accesso ai corsi con apposito regolamento didattico, in conformità ai criteri generali fissati dai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/1999.
3. L'Accademia rilascia specifici diplomi accademici di I e II livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico, di cui al regolamento didattico.
4. Il valore legale dei titoli rilasciati dall'Accademia è definito dall'articolo 6 della legge di riforma, così come modificata dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 212 convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268.

Articolo11
Didattica, Ricerca e Produzione artistica

1. L'Accademia programma le attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica mediante piani di sviluppo, organizzandole conformemente alla normativa vigente e al regolamento didattico, assicurando ad esse le adeguate risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie. Ne valuta i risultati mediante l'apposito Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 20 del presente statuto.
2. Le attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica si svolgono nell'autonomia delle strutture. Tali strutture possono essere dotate di autonomia finanziaria e contabile su delibera del Consiglio di Amministrazione e secondo criteri e modalità di cui al regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e nel rispetto del regolamento didattico.

Articolo 12
Diritto allo studio, Tutorato e Orientamento

1. L'Accademia, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della normativa vigente in materia, organizza la propria attività e coordina i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio accademico.
2. Al fine di favorire il diritto al pieno sviluppo della formazione artistica, culturale e professionale, l'Accademia istituisce e organizza una didattica commisurata ai bisogni formativi degli studenti.
3. L'accademia promuove, inoltre, la realizzazione del diritto allo studio attraverso il tutorato e l'orientamento rendendo gli studenti attivamente partecipi del processo formativo.
4. L'attività di orientamento è utile a fornire:
   a) agli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole medie superiori, informazioni e conoscenze, sia sull'organizzazione strutturale e funzionale dell'Accademia, che sull'articolazione e la finalizzazione dei vari percorsi formativi;
   b) alle matricole, informazioni e conoscenze per la redazione dei piani di studio integrate da incontri – colloqui sugli alfabeti di base delle singole discipline;
   c) ai diplomandi, l'indicazione di corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e di ipotesi di sbocchi occupazionali.
5. L'Accademia rende effettivo il diritto allo studio anche predisponendo spazi ed attrezzature adeguati e ricorrendo, se del caso, a strutture decentrate. Favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita accademica, impegnandosi a rimuovere condizioni di disparità e disagio, in particolare per studenti lavoratori, fuori sede, stranieri, disabili. Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una formazione artistica, culturale e professionale idonea a soddisfare la domanda del mercato del lavoro. Sollecita le attività artistiche e socio-culturali, ricreative e sportive anche auto-gestite dagli studenti.

6. L'Accademia collabora con Stato, Regioni, altri enti ed istituzioni, al fine di stimolare la crescita culturale degli studenti e l'offerta formativa, di assistenza, di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

Articolo 13
Amministrazione

1. L'Accademia adotta nell'attività amministrativa il metodo della programmazione, della trasparenza e del controllo, che si fonda sulla verifica dell'efficacia e della economicità della attività svolta, in coerenza con gli scopi precipui e le attività primarie di carattere culturale, artistico e formativo.

Titolo II
ORGANIZZAZIONE ACCADEMICA

Articolo14
Organi

1. Sono organi dell'Accademia:
   a) il Presidente;
   b) il Direttore;
   c) il Consiglio di Amministrazione;
   d) il Consiglio Accademico;
   e) i Revisori dei Conti;
   f) il Nucleo di Valutazione;
   g) il Collegio dei Professori;
   h) la Consulta degli Studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.
4. Fatta eccezione per il Direttore, le cariche di componente il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Accademico sono tra di loro incompatibili.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO
Viale Tommaso Campanella, 182 - 88100 Catanzaro / Italy

Articolo 15
Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Accademia, salvo quanto previsto dall' art. 16 comma 1. Dura in carica tre anni e non può essere confermato, consecutivamente, più di una sola volta. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno; - coadiuva alla promozione di azioni orientate al potenziamento delle dotazioni finanziarie dell'Accademia; - presenta annualmente al Collegio dei Professori, aperto a tutte le altre componenti dell'Accademia, una relazione sullo stato finanziario e gli obietti raggiunti e realizzati.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta (60) giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Articolo 16
Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Accademia e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.
2. Spetta, in particolare, al Direttore:
   a) convocare e presiedere il Consiglio Accademico ed il Collegio dei Professori, dei quali fissa l'ordine del giorno;
   b) vigilare sul corretto funzionamento delle strutture didattiche, di produzione e di ricerca dell'Accademia, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attività e adottando criteri organizzativi atti a garantire l'efficienza dei servizi;
   c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
   d) esercitare l'azione disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis comma 1, D.Lgs 165/2001 nei confronti del personale docente ed amministrativo dell'Accademia;
   e) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Istituzione;

f) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Direttore nomina un vice-Direttore con funzione vicaria, scelto fra i Professori di prima e seconda fascia di ruolo, che lo supplisce nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate nei casi di assenza o impedimento.
4. Il Direttore può avvalersi della collaborazione di altri docenti di prima e seconda fascia con contratto a tempo indeterminato e determinato ai quali ha la facoltà di delegare specifiche funzioni nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Il Direttore, su sua richiesta, ha diritto ad essere esonerato dagli obblighi didattici.
6. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
7. Il Direttore è eletto da tutti i docenti dell'Accademia, tra tutti i docenti di ruolo di I fascia anche di altre Accademie, sulla base di particolari requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lett. A) della Legge 508/99. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo Statuto, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
8. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta ai docenti di prima e seconda fascia in servizio nell'Accademia con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato su cattedra o posto vacante.
9. Le votazioni per l'elezione del Direttore vengono indette dal decano dei docenti in epoca compresa tra non più di novanta (90) e non meno di quaranta (40) giorni prima della scadenza del Direttore in carica. Nel caso di anticipata cessazione la convocazione del corpo elettorale deve avere luogo entro trenta (30) giorni dalla data di cessazione e il vice-Direttore con funzione vicaria esercita le funzioni di Direttore fino alle nuove elezioni.
10. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti saranno:
    a. Quelli riferiti all'esperienza professionale e di direzione, acquisiti anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
    b. La sussistenza di almeno sei (6) anni di anzianità nel ruolo di docente di prima o seconda fascia;
    c. Di non aver riportato condanne penali ne sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
    d. Le candidature devono essere ufficializzate con presentazione al protocollo dell'Accademia almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 17
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
   a) il Presidente;
   b) il Direttore;
   c) da un docente di prima o di seconda fascia, con almeno due anni di anzianità di ruolo in servizio presso l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, designato dal Consiglio Accademico;
   d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
   e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto tra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazioni di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3., nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa, senza influire sul numero legale, il direttore amministrativo, che esercita voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia e in particolare:
   a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
   b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) del regolamento, la programmazione della gestione economica dell'Accademia;
   c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, ed il rendiconto consuntivo;

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO
Viale Tommaso Campanella, 182 - 88100 Catanzaro / Italy

d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivati dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d, è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.
8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, su convocazione del Presidente una volta al mese, con eccezione del mese di agosto.
9. Il Consiglio di Amministrazione è, altresì, convocato qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.
10. Con regolamento interno verranno definite le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
11. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 18
Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca dell'Accademia.
2. Il Consiglio Accademico esercita le funzioni previste dall'articolo 8, comma 3 , del regolamento e, in particolare:

a) definisce un programma pluriennale delle attività indicate al comma 1 , sentito il parere del Collegio dei Professori;

b) predispone un piano annuale di attuazione del programma pluriennale, sentito il parere del Collegio dei Professori e tenuto conto della relazione sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione redatta dal Nucleo di Valutazione;

c) valuta le richieste e le proposte avanzate dalla Consulta degli Studenti a norma dell'articolo 22, comma 3;

d) esprime il proprio parere sulle modifiche statuarie;

e) predispone il calendario accademico, sentito il Collegio dei Professori e tenuto conto della programmazione delle attività indicate al comma 1;

f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di Amministrazione.

3. Fanno parte del Consiglio Accademico composto da 11 membri:
   a) il Direttore che lo presiede;
   b) Otto (8) docenti di prima e/o seconda fascia dell'Accademia, eletti dal Collegio dei Professori, con almeno due (2) anni di servizio di ruolo, presso l'Accademia di belle Arti di Catanzaro. Possono far parte del Consiglio Accademico soltanto i docenti di riconosciuto prestigio in ragione della propria attività artistica e professionale, attività di organizzazione di eventi e produzioni, incarichi e collaborazioni con enti pubblici e privati, attività di ricerca e produzione;
   c) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti a maggioranza assoluta dei propri componenti.
4. In sede di prima applicazione, il Direttore neo eletto a norma dell'articolo 16 indice entro venti giorni dall'insediamento le elezioni degli otto docenti membri del Consiglio Accademico.
5. Il Consiglio Accademico si riunisce, di norma, su convocazione del Direttore.
6. Il Consiglio Accademico è, altresì, convocato qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.
7. Con regolamento interno verranno definite le modalità di funzionamento del Consiglio Accademico.

Articolo 19
Revisori dei Conti

1. Il risconto di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due (2) revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. I Revisori dei Conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui **all'articolo 20** del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Articolo 20
Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due

scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, ed uno scelto tra i docenti di prima e seconda fascia dell'Accademia.

2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
   a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
   b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'"Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca", sentiti gli organi preposti; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
   c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. La carica di componente il Nucleo di Valutazione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico.

Articolo 21
Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, nonché da tutti i docenti di prima e seconda fascia in servizio presso l'Accademia.
2. Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore almeno una volta all'inizio dell'anno accademico.
3. Il Collegio dei Professori è convocato, altresì, su richiesta di almeno un terzo dei componenti o di almeno la metà più uno dei docenti membri del Consiglio Accademico.
4. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.
5. Il Collegio dei Professori:
   a) svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico indirizzando richieste e formulando proposte per la programmazione e l'organizzazione didattica;
   b) esprimere parere sul programma pluriennale delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca predisposto dal Consiglio Accademico;

c) esprimere parere sul piano annuale definito dal Consiglio Accademico per l'attuazione del programma pluriennale;

d) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dal presente statuto.

Articolo 22
Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è organo di rappresentanza e di coordinamento degli studenti nei rapporti con gli altri organi dell'Accademia.
2. La Consulta degli Studenti è determinata secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del regolamento.
3. La Consulta degli Studenti è organo consultivo e propositivo e rientra tra i suoi compiti:
   a) indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione su problemi relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attività espressamente riguardanti gli studenti;
   b) esprimere pareri ed elaborare proposte circa l'attuazione del diritto allo studio;
   c) esprimere pareri sull'organizzazione e sull'efficacia dei servizi e formulare proposte al riguardo;
   d) promuovere e gestire i rapporti con le rappresentanze studentesche delle altre istituzioni dell'AFAM e delle Università;
   e) esercitare tutte le altre attribuzioni demandatele dallo statuto e dai regolamenti.
4. I pareri richiesti alla Consulta degli Studenti si considerano acquisiti se non adottati entro 15 giorni dalla trasmissione del testo della proposta.
5. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei componenti la Consulta degli Studenti spetta a tutti gli studenti iscritti all'Accademia.
6. In sede di prima applicazione, il Direttore neo eletto a norma dell'articolo 16 indice entro venti giorni dall'insediamento le elezioni degli studenti membri della Consulta.
7. La Consulta degli Studenti nella prima riunione nomina al suo interno un presidente e, quindi, designa i due rappresentanti nel Consiglio Accademico.
8. Il presidente convoca la Consulta degli Studenti e presiede le riunioni fissandone l'ordine del giorno.
9. Con regolamento interno verranno definite le modalità di funzionamento della Consulta.
10. Il Consiglio di Amministrazione garantisce alla Consulta degli Studenti i mezzi necessari all'espletamento dei propri compiti.

Articolo 23
Uffici e organizzazione amministrativa

1. L'Accademia dota gli uffici del personale di mezzi adeguati al perseguimento delle finalità istituzionali compatibilmente con la normativa vigente e con la disponibilità delle proprie risorse finanziarie.
2. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici ed è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia.

Articolo 24
Personale tecnico amministrativo e coadiutore

1. Il personale tecnico amministrativo e coadiutore, nell'ambito delle singole qualifiche e competenze, svolge funzioni e assume responsabilità nelle attività organizzative e di supporto per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Accademia.
2. Al personale tecnico amministrativo e coadiutore si applicano in materia disciplinare le disposizioni contrattuali vigenti.
3. L'Accademia valorizza la professionalità del personale tecnico amministrativo e coadiutore, ne favorisce e ne cura con apposite iniziative l'aggiornamento e la qualificazione professionale.

Titolo III
FONTI NORMATIVE DELL'ISTITUTO

Articolo 25
Statuto

1. Lo statuto è deliberato, a maggioranza assoluta, del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
2. E' trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Lo statuto, approvato ai sensi del comma precedente, entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Accademia.

4. La revisione dello statuto avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Articolo 26
Regolamento didattico

1. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obbiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative.
2. E' deliberato dal Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta, sentita la Consulta degli Studenti.
3. In sede di prima applicazione, il regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei Professori integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.
4. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
5. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Accademia.
6. La revisione del regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

Articolo 27
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'Accademia.
2. E' deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico.
3. In sede di prima applicazione, il Consiglio di Amministrazione è integrato con due rappresentanti degli studenti e delibera secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di intesa con il Ministero dell'Economie e delle Finanze.
4. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
5. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Accademia.
6. La revisione del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Articolo 28
Regolamento degli uffici amministrativi

1. Il regolamento degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Accademia.
2. E' deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Accademia.
4. La revisione del regolamento degli uffici amministrativi avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Articolo 29
Regolamenti interni

1. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico.

Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30
Interruzione anticipata del mandato

1. Il componente elettivo degli organi collegiali che si assenti alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive decade dal mandato rivestito.
2. In caso di interruzione anticipata del mandato subentra il primo dei non eletti che dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Articolo 31
Modifiche di statuto

1. Possono proporre modifiche di statuto:
   a) il Presidente;
   b) il Direttore;
   c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Consiglio Accademico;

e) il Collegio dei Professori;

2. Il Consiglio Accademico ed il Collegio dei Professori deliberano le proposte di modifica avanzate al loro interno con il voto favorevole rispettivamente di almeno 7 e 2/3 dei componenti.

Articolo 32
Inizio dell'anno accademico

1. L'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.